



CONVEGNO "DIRITTO E FORZE ARMATE. NUOVI IMPEGNI"  
PADOVA, 30 NOVEMBRE 2000\*

## **NONNISMO. PROFILI DI TUTELA PENALE**

Martina Meneghello

---

\* *Testo provvisorio,*

Con il termine nonnismo vengono comunemente definiti quei comportamenti ingiuriosi o intimidatori o violenti tenuti dai militari più anziani nei confronti delle reclute, costituenti l'esercizio di un'autorità tirannica e vessatoria, fondata su un presunto potere derivante dall'anzianità<sup>1</sup>. Tali comportamenti, in forza del vincolo di solidarietà fra militari più anziani in servizio<sup>2</sup>, mirano ad imporre nella convivenza all'interno degli ambienti militari un insieme di regole diverse e aliene da quelle proprie della disciplina militare<sup>3</sup>, dando vita ad una vera e propria gerarchia parallela a quella ufficiale.

Il fenomeno del nonnismo, a lungo colpevolmente sottovalutato non solo dai vertici istituzionali ma dalla stessa opinione pubblica, è stato negli ultimi tempi oggetto di una profonda analisi, sollecitata dal forte allarme sociale suscitato da gravi episodi di violenza verificatesi in ambienti militari.

Proprio al fine di comprendere le cause del fenomeno e di individuare i possibili rimedi, la Commissione difesa della Camera ha svolto un'indagine conoscitiva in materia di episodi di violenza e di qualità della vita nelle caserme<sup>4</sup>. Da tale indagine è emerso che il nonnismo negli ambienti militari è caratterizzato dall'esistenza di una gerarchia informale, fondata sull'anzianità di servizio, che si affianca a quella ufficiale, e da un sistema di poteri, costituiti in capo ai militari più anziani, cui corrispondono obblighi e imposizioni a carico delle reclute, costrette a subire atti di sopraffazione e violenza.

Per prevenire e contrastare il fenomeno lo Stato Maggiore dell'Esercito ha adottato, nell'ultimo triennio, molteplici iniziative. Nell'aprile del 1998 ha costituito una Commissione di esperti (composta sia da soggetti interni che esterni all'amministrazione) incaricata di indagare il fenomeno per rinvenirne le cause e proporre soluzioni adeguate. Al termine dei lavori la Commissione ha redatto una relazione conclusiva, cui è seguita l'emanazione da parte del Capo di Stato maggiore dell'Esercito della circolare 24 marzo 1999 che ha fissato una serie di direttive volte alla prevenzione e alla repressione in sede disciplinare degli atti di nonnismo. E' stato, inoltre, istituito l'"Osservatorio permanente sulla qualità della vita nelle caserme e sui disagi sofferti dal personale", che, avvalendosi anche dell'attività di un Numero Verde, ha l'incarico di raccogliere ed elaborare le informazioni relative a fatti di violenza in ambienti militari; a tal fine è stato distribuito un questionario diretto a rilevare notizie sulla qualità di vita nelle caserme. Inoltre, a partire dall'aprile

---

<sup>1</sup> Cfr. VENEZIANI, "Nonnismo": il motivo di scherzo non esclude il reato, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 112; v. anche BOTTA, *Dal bullismo al nonnismo, cause e possibili rimedi*, in *Riv. militare*, 2000, 4, 100, secondo cui per nonnismo si deve intendere: "l'insieme di scherzi (crudeli e pericolosi) e di atti di prevaricazione, violenza e intimidazione da parte di singoli militari o di gruppi di militari (generalmente più anziani) nei confronti di altri (generalmente reclute) che possono compromettere in modo diretto o indiretto l'integrità psicofisica dell'individuo, fino a causarne la morte".

<sup>2</sup> Cfr. Trib. mil. Padova, 29 marzo 1990, Gigolo e a., in RIONDATO, *Diritto penale militare*, Padova, 1998, 366, che chiamato a giudicare un grave episodio di nonnismo consistito nell'aver costretto i soldati meno anziani a subire pesanti riti di iniziazione ha affermato che "proprio il vincolo associativo tra gli 'anziani' costituiva la forza di intimidazione che gravava sui soldati meno anziani". In tale decisione si rilevava, peraltro come "il nonnismo (la legge di caserma), inteso come ordinamento in conflitto con l'ordinamento militare statale, abbia tutte le caratteristiche per essere buon seme di atti illeciti e di gravi affievolimenti della coscienza civile degli individui". La sentenza è pubblicata anche in *Rass. giust. mil.*, 1990, 291, ove non si rinviene, però, il passo citato.

<sup>3</sup> V. DI RUBBO, *Qualificazione giuridica di un episodio di nonnismo*, in *Rass. giust. mil.*, 1995, 33.

<sup>4</sup> Il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sugli episodi di violenza e sulla qualità della vita nelle caserme delle Forze Armate è consultabile sul sito della Camera dei Deputati: [www.camera.it/\\_dati/leg13/lavori](http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori).

1998, è stata predisposta un'attività ispettiva dei Vice Comandanti di Regione Militare nelle caserme del territorio di competenza, diretta a verificare se vengono poste in essere tutte le misure idonee a contrastare efficacemente il fenomeno del nonnismo<sup>5</sup>.

Le iniziative adottate dai vertici militari hanno sicuramente contribuito al contenimento del fenomeno, che è, secondo le statistiche ufficiali, in netta regressione rispetto al passato: nel 1999, infatti, sono stati registrati non meno di 650 episodi di nonnismo mentre nel 2000 se ne sono contati 199<sup>6</sup>.

La Commissione difesa ha rilevato come alle decise ed efficaci iniziative operate sul piano amministrativo e disciplinare per contrastare l'odioso fenomeno del nonnismo, non corrisponda un altrettanto efficace risposta sanzionatoria sul piano penale. Probabilmente ciò dipende dal fatto che nel sistema penale militare non si rinviene alcuna norma in cui il nonnismo rilevi come elemento definitorio di fattispecie incriminatrice o, quantomeno, di circostanza aggravante. Gli atti di nonnismo, quindi, vengono sanzionati penalmente facendo ricorso alle fattispecie di abuso di autorità - violenza contro un inferiore, minaccia o ingiuria a un inferiore (artt. 195 s. c.p.m.p.) -, oppure ai reati di percosse, lesioni personali, ingiuria, minaccia e diffamazione, previsti nel codice penale militare di pace (artt. 222 ss.) ed, infine, a reati disciplinati dal codice penale comune quali la violenza privata (art. 610 c.p.), l'estorsione (art. 629 c.p.), il sequestro di persona (art. 605 c.p.).

La configurabilità dei reati di abuso di autorità<sup>7</sup> in relazione a fatti di nonnismo crea notevoli problemi sul piano interpretativo, dato che la tutela del rapporto gerarchico è sottoposta a rigide limitazioni.

I delitti di abuso di autorità (artt. 195, 196 c.p.m.p.), e i corrispondenti delitti di insubordinazione (artt. 186, 187, 189, 190 c.p.m.p.) sono stati oggetto di una profonda rivisitazione da parte della l. 26.11.1985, n. 689, intervenuta dopo che la Corte costituzionale con numerose pronunce di incostituzionalità aveva sostanzialmente demolito l'originario impianto normativo del codice penale militare del 1941. Infatti, tali fattispecie, dirette a sanzionare i fatti lesivi del rapporto gerarchico, sia ascendente che discendente, erano caratterizzate da una ingiustificata diversificazione del trattamento sanzionatorio, per cui le condotte di abuso di autorità erano punite più lievemente delle speculari condotte di insubordinazione<sup>8</sup>; inoltre, il rapporto gerarchico, essendo considerato immanente e indelebile, veniva tutelato in qualsiasi tempo e luogo e qualunque fosse la funzione esercitata dal superiore<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> Per l'indicazione di altre misure adottate dallo Stato maggiore dell'Esercito per prevenire il fenomeno del nonnismo v. BOTTA, *op. cit.*, 111.

<sup>6</sup> I dati sono estratti dalla *Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2001* del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte militare d'appello dott. Bonagura, consultabile sul sito del Ministero della difesa: [www.difesa.it](http://www.difesa.it).

<sup>7</sup> Sulle fattispecie di abuso di autorità v. VENDITTI, *I reati contro il servizio e contro la disciplina militare*, Milano, 1995; BACCI, *Insubordinazione e abuso di autorità: linee di tendenza verso un nuovo ambito applicativo*, in *Cass. pen.*, 1991, 383; BRUNELLI, *Reati contro la disciplina militare*, in *Enc. dir.*, XXXVIII, Milano, 1988, 1224; MAFFEI, *Abuso di autorità*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino, 1987, 36; MESSINA, *Il nuovo regime dei reati di insubordinazione e di abuso di autorità*, in *Foro it.*, 1986, V, 75.

<sup>8</sup> Per un commento alla disciplina previgente cfr. MALIZIA, *Abuso di autorità*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, 179, secondo cui "il bene tutelato dalle norme penali è in via principale l'interesse pubblico al rispetto del rapporto gerarchico discendente, e solo in via accessoria l'integrità fisica, la libertà morale l'onore e il decoro dell'inferiore".

<sup>9</sup> V. VEUTRO, in Landi - Veutro - Stellacci - Verri, *Manuale di diritto e procedura penale militare*, Milano, 1976, 425; ROSIN, *L'insubordinazione e l'abuso di autorità in una prospettiva di riforma*, in *Rass. giust. mil.*, 1983, 574.

La Corte costituzionale dichiarò dapprima l'illegittimità costituzionale del sistema delle pene previsto per i reati di insubordinazione di cui agli artt. 186 e 189 c.p.m.p.<sup>10</sup> e poi, di conseguenza, dichiarò illegittimo anche il trattamento sanzionatorio stabilito per i reati di abuso di autorità (precisamente le pene degli artt. 195 co. 1 e 196 co. 3 c.p.m.p.).

La l. 685/1985 ha ridisciplinato l'intera materia, eliminando le incongruenze sanzionatorie del regime previgente, ma soprattutto superando il principio dell'indelebilità del rapporto gerarchico, che ora viene tutelato soltanto se i fatti di abuso di autorità e di insubordinazione vengono commessi per cause non estranee al servizio e alla disciplina, oppure in situazioni tassativamente previste dalle legge<sup>11</sup>. Ne consegue che il rapporto gerarchico viene salvaguardato solo in presenza di situazioni direttamente o indirettamente connesse con il servizio o la disciplina. Non è più sufficiente, per configurare l'abuso di autorità o l'insubordinazione, che la persona offesa abbia la qualità di superiore o inferiore. Infatti, l'art. 199 c.p.m.p., così come sostituito dall'art. 9 l. 689/1985, prevede che le disposizioni che sanzionano l'insubordinazione e l'abuso di autorità non si applicano se i fatti sono commessi per cause estranee al servizio e alla disciplina, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aereo militare o in luoghi militari<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> V. Corte cost., 5 maggio 1979, n. 26, in *Giur. cost.*, 1979, 288 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 186 c.p.m.p. nella parte in cui equiparava, nella sottoposizione alla stessa pena edittale dell'ergastolo, l'ipotesi dell'insubordinazione con violenza consistita nell'omicidio volontario, quella consistita nell'omicidio tentato e quella consistita in lesione grave o gravissima nei confronti di superiore ufficiale; Corte cost., 20 maggio 1982, n. 103, in *Giur. cost.*, 1982, 1013 che ha dichiarato incostituzionale il trattamento sanzionatorio previsto per le ulteriori ipotesi di insubordinazione con violenza e quello previsto per l'insubordinazione con minaccia o ingiuria; Corte cost., 14 giugno 1984, n. 173, in *Giur. cost.*, 1984, 1129 e Corte cost., 2 aprile 1985, n. 102, in *Giur. cost.*, 1985, 630, che hanno rispettivamente dichiarato incostituzionale il trattamento sanzionatorio di cui agli artt. 195 co. 1 e 196 co. 3 c.p.m.p. Gli interventi della Corte costituzionale sostanzialmente privarono i precetti delle fattispecie in esame delle corrispondenti pene, facendo sorgere spinose questioni interpretative in ordine all'individuazione delle sanzioni da applicare caso per caso. La Consulta aveva espressamente indicato quale criterio quello dell'applicazione alle fattispecie di abuso di autorità e di insubordinazione delle sanzioni stabilite dalle norme penali comuni. La dottrina si dimostrò molto critica nei confronti di questa impostazione affermando che tale operazione ermeneutica appariva in palese contrasto con il principio di legalità, poiché stabiliva una connessione tra un precetto e una sanzione che non era direttamente e preventivamente stabilita dalla legge (VENDITTI, *Le norme sui reati di insubordinazione dopo gli interventi della Corte costituzionale*, in *Rass. giust. mil.*, 1983, 178; nello stesso senso v. GARINO, *Insubordinazione nel diritto penale militare*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino, 1993, 129; MESSINA, *Una pronuncia obbligata in tema di abuso di autorità*, in *Foro. it.*, 1984, 2665; PANAGIA, *Alcuni problemi di interpretazione della legge penale in relazione ad una recente giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Rass. giust. mil.*, 1983, 185). Inizialmente la giurisprudenza sia di merito (Corte mil. app. Roma, 10 giugno 1982, Palmas, in *Rass. giust. mil.*, 1982, 503; Corte mil. app. Roma, 22 settembre 1892, Di Salvo, in *Rass. giust. mil.*, 1982, 499), che di legittimità (Cass. sez. un., 26 novembre 1983, Poier, in *Rass. giust. mil.*, 1984, 505), aderì all'interpretazione prospettata dalla Corte costituzionale. Successivamente la Suprema Corte cambiò orientamento e affermò che le sentenze della Corte costituzionale dovevano essere intese come tante *abolitiones criminum* e che, di conseguenza, in luogo dei reati previsti dal c.p.m.p. dovevano applicarsi le fattispecie previste nel codice penale comune (Cass. sez. un., 26 maggio 1984, Sommella, in *Cass. pen.*, 1985, 827, con commento di RIONDATO, *Legalità della pena e "supplenza" del codice penale comune nell'ordinamento militare*).

<sup>11</sup> V. BRUNELLI – MAZZI, *Diritto penale militare*, Milano, 1997, 429 s., che rilevano come "il legislatore abbia evitato di ripensare integralmente alla tutela penale del rapporto gerarchico, confermando talune linee portanti del sistema originario, confinando la materia dell'intervento ai soli fatti già antecedentemente incriminati, nonché impiegando sovente le stesse formule presenti nel testo originario".

<sup>12</sup> Per una incisiva critica al metodo casistico cui fa ricorso l'art. 199 c.p.m.p. v. MAZZA, *Profili problematici del rapporto tra condizioni di applicabilità delle norme penali militari e del regolamento di disciplina militare*, in *Rass.*

Nella formulazione originaria l'art. 199 c.p.m.p. menzionava tra le condizioni di applicabilità degli artt. 186 ss. c.p.m.p. anche i luoghi militari. Era, quindi, sufficiente che la violenza, la minaccia o l'ingiuria si verificassero in luogo militare perché si realizzassero, a seconda dei casi, l'insubordinazione o l'abuso di autorità. E' evidente che proprio il riferimento ai luoghi militari appariva di particolare rilievo al fine di poter configurare come abuso di autorità gli atti di nonnismo commessi in ambienti militari, dato che quasi mai questi sono posti in essere per ragioni e finalità attinenti alla disciplina o al servizio<sup>13</sup>. A tale proposito, infatti, si è fondatamente rilevato che i fatti di vessazione riconducibili al nonnismo non sono attinenti alle funzioni connesse con il grado, cioè non realizzano un abuso di funzioni bensì un abuso del grado o della posizione di servizio, mediante una strumentalizzazione a fini completamente atipici di una posizione gerarchicamente superiore<sup>14</sup>.

La Corte costituzionale, però, con la sentenza 17 gennaio 1991, n. 22<sup>15</sup> ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 199 c.p.m.p. limitatamente alla parole "o in luoghi militari", in quanto

---

*giust. mil.*, 1989, 202 ss. L'A. sottolinea come la tecnica casistica "rifugga da incisive specificazioni in ordine alla rilevazione del bene giuridico tutelato dalle nuove disposizioni incriminatrici, compromettendo così qualsiasi serio tentativo di agganciare la fattispecie della 'non applicabilità' all'oggetto della tutela...Siffatte delimitazioni per clausola generale si attagliano forse alla normativa disciplinare ma in campo penale è preferibile seguire la via della definizione degli oggetti specifici di tutela, o comunque dell'oggetto di categoria, e delle modalità di lesione rilevanti, attraverso la puntuale previsione delle fattispecie di parte speciale, senza indugiare ai parallelismi con l'ordinamento disciplinare, che conducono a risultati opposti a quelli perseguiti in quanto accomunano settore penale militare e ordinamento disciplinare in una pericolosa identità di essenza e di scopo".

<sup>13</sup> V. SANTORO, *L'esercizio apparente di poteri disciplinari apre le porte all'abuso di autorità*, in *Guida al diritto*, 1998, 6, 82. L'A. commenta un decisione della Suprema Corte (Cass, sez. I, 19 novembre 1997, Ansuini, *ivi*, e in *Dir. pen proc.*, 1999,192) che, confermando la sentenza della Corte militare d'appello di Verona (22 maggio 1997, in RIONDATO, *Diritto penale militare*, cit., 357), aveva condannato per abuso di autorità un ufficiale che, dopo il contrappello, era entrato in alta uniforme nella stanza dove dormivano le reclute, le aveva fatte alzare e aveva ingiunto loro di seguirlo, con addosso gli abiti con cui dormivano, nel cortile della caserma e di marciare. In tale fattispecie concreta era stata ravvisata l'attinenza al servizio e alla disciplina nel fatto che le sopraffazioni e gli abusi erano stati commessi dall'ufficiale dopo aver rivendicato un'inesistente potestà disciplinare. L'A. esattamente rileva che l'assunto secondo cui l'ufficiale, essendosi presentato in alta uniforme e nell'apparente pretesa di svolgere un compito istituzionale, abbia di fatto correlato la sua iniziativa al servizio e alla disciplina, ha ampi margini di opinabilità. Sottolinea, inoltre, come tale impostazione rischi di innescare un perverso meccanismo poiché nel momento in cui si ritiene sussistente la causa di servizio nell'arbitrario svolgimento di inesistenti e paradossali potestà disciplinari, di conseguenza si devono collocare in tale ambito anche le eventuali reazioni e quindi configurarle come fatti di insubordinazione.

<sup>14</sup> BRUNELLI, *L'abuso del grado militare: un'altra carenza della legge penale militare italiana*, in *Foro it.*, 1995, II, 115 ss. Per una diversa prospettazione v. PAOLELLA, *Il fenomeno del "nonnismo" e le sanzioni penali militari*, in *Rass. giust. mil.*, 1995, 256, secondo cui "nei reati di insubordinazione, tutelandosi il rapporto gerarchico ascendente, le ragioni 'private' non possono che considerarsi, in virtù della posizione di dipendenza del soggetto attivo, come cause estranee al servizio e alla disciplina, mentre, nel rapporto gerarchico discendente, la posizione di supremazia del soggetto attivo fa spesso assumere alla ragione 'privata' una connotazione di manifestazione distorta dell'autorità militare, tanto che il soggetto passivo ha spesso la convinzione di doversi adeguare all'anomalo potere gerarchico che va a ledere non solo i beni giuridici della persona, ma anche il corretto svolgimento del potere di supremazia che deve essere esercitato esclusivamente al servizio delle istituzioni militari".

<sup>15</sup> Corte cost., 17 gennaio 1991, n. 22, in *Cass. pen.*, 1991, 1191, con nota di PISANI, *Reati militari contro la persona commessi in luoghi militari*. V. anche Corte cost. 22 gennaio 1992, n. 45 che ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 199 c.p.m.p., nella parte in cui dispone l'applicabilità dei reati di insubordinazione e di abuso di autorità a fatti estranei alla disciplina o al servizio, per la sola circostanza della presenza di militari riuniti per servizio. La Corte ha ritenuto che qualora i fatti siano commessi alla presenza di militari riuniti in servizio è incontestabile che

rendeva applicabili le più severe disposizioni penali sull'insubordinazione e sull'abuso di autorità a fatti quali le percosse, le lesioni e le ingiurie fra militari commessi per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, solo perché realizzati in luogo militare.

La questione di costituzionalità era stata sollevata dal Tribunale di Padova<sup>16</sup> che doveva giudicare proprio la condotta di un caporale imputato del reato di abuso di autorità per aver ingiuriato una recluta, che a sua volta era imputata del reato di insubordinazione per aver reagito all'offesa. Il giudice rimettente evidenziava come solo perché i fatti erano stati commessi in luogo militare, anche se per cause estranee al servizio e alla disciplina, erano applicabili le norme incriminatrici speciali dell'insubordinazione e dell'abuso di autorità, anziché quelle comuni di cui agli artt. 222 ss. c.p.m.p.; conseguenza della sussistenza del regime speciale era non solo la maggior severità del trattamento sanzionatorio ma soprattutto l'impossibilità di applicare le cause di non punibilità della provocazione e della ritorsione, i cui estremi esistevano nel caso di specie se i fatti fossero stati configurabili come reati comuni. La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione, poiché "nella situazione considerata non ci si trovava di fronte ad un rapporto con connotazione obiettivamente militare nel quale veniva in gioco il bene della disciplina e quindi la rilevanza del rapporto gerarchico, dal momento che il fatto era stato commesso per cause del tutto estranee al servizio o alla disciplina militare e l'agente non si trovava in servizio né alla presenza di militari riuniti in servizio, sicché il reato risultava collegato in modo del tutto estrinseco all'area della tutela del servizio e della disciplina militare essendo rappresentato l'unico momento di collegamento dalla commissione in luogo militare. Ciò posto la tutela di quelle esigenze viola senza sufficienti ragioni giustificative il principio della pari dignità che deve risiedere nella regolamentazione dei rapporti fra militari che si svolgono fuori dal servizio in ambito privato. Né può dirsi che le esigenze della disciplina restino prive di tutela, perché ai fatti così espunti dalla disciplina speciale restano pur sempre applicabili, oltre alle sanzioni disciplinari, quelle previste dagli artt. da 222 a 229 c.p.m.p.". Riteniamo condivisibile la pronuncia del Giudice delle leggi che, limitando l'applicabilità delle norme sull'abuso di autorità e sull'insubordinazione, ha ritenuto che tali disposizioni siano finalizzate a punire le lesioni del rapporto gerarchico nella sua attualità di funzionamento e non certamente a reprimere tutte le offese comunque provenienti da un superiore e dirette ad un inferiore e viceversa<sup>17</sup>.

E' necessario, però, esaminare se la disciplina che sanziona i reati contro la persona, di regola applicabile agli atti di gratuita vessazione inflitti ai militari meno anziani<sup>18</sup>, possa essere attualmente

---

sia dato riscontrare una significativa lesione del bene della disciplina militare, idonea a giustificare un trattamento penale più severo, dato che la commissione del fatto in presenza di militari riuniti per servizio comporta un evidente pericolo di diffusione delle condotte inosservanti del rapporto gerarchico o dei doveri di comportamento del superiore.

<sup>16</sup> L'ordinanza di rimessione del Tribunale militare di Padova è pubblicata in Gazz. Uff., 3 ottobre 1990, 1° serie speciale, n. 39.

<sup>17</sup> V. SANTORO, *Militari: lo scherzo non esclude il reato*, cit., 83.

<sup>18</sup> Per alcune applicazioni degli artt. 222 ss. c.p.m.p. a fatti di nonnismo cfr. Cass, sez. I, 31 gennaio 1995, Quercia, in *Rass. giust. mil.*, 1995, 32, che ha ravvisato il reato di percosse ex art. 222 c.p.m.p. nella condotta di un caporale che aveva colpito con un manico di scopa ed un nodo di marinaio un soldato, dopo averlo costretto ad effettuare piegamenti sulle braccia; Cass, sez. I, 31 maggio 1994, Grammatica, in *Foro it.*, 1995, II, 112, che ha individuato gli estremi del reato di minaccia di cui all'art. 229 c.p.m.p. nel comportamento di un caporale che aveva minacciato con un taglierino le reclute che si trovavano a letto, intimando loro di non dormire senza una sua previa autorizzazione; Cass, sez. I, 13 aprile 1993, Lapicciarella, in *Giust. pen.*, 1994, III, 23.

considerata un utile strumento per contrastare efficacemente il preoccupante fenomeno del nonnismo.

Si deve, infatti, evidenziare che molti dei reati contro la persona disciplinati dagli artt. 222 ss. c.p.m.p. vengono puniti con la reclusione non superiore nel massimo a sei mesi di reclusione e che, quindi, sono sottoposti *ex art.* 260 c.p.m.p. alla condizione di procedibilità della richiesta del comandante del corpo (o di altro ente superiore)<sup>19</sup>, che deve essere presentata entro un mese dal giorno in cui il comandante ha avuto notizia del fatto criminoso<sup>20</sup>. Tali reati, cioè, possono essere perseguiti solo se il comandante del corpo decide di richiedere il procedimento penale, essendo rimesso alla sua discrezionale valutazione se un determinato fatto meriti di essere sottoposto al giudizio dell'autorità giurisdizionale o debba essere valutato solo sul piano disciplinare<sup>21</sup>. Ciò significa che il comandante può decidere di inoltrare la richiesta di procedimento e nello stesso tempo procedere disciplinarmente<sup>22</sup>; può non richiedere il procedimento né procedere disciplinarmente, oppure scegliere alternativamente una delle due possibilità. Come è stato giustamente rilevato gli effetti pratici della richiesta sono due: "possibilità di creare un privilegio, sottraendo l'autore del reato a qualunque tipo di repressione; possibilità di assumere un comportamento totalmente repressivo nei confronti di determinati comportamenti o di determinate persone"<sup>23</sup>. E' chiaro che l'attribuzione di tale potere ai comandanti di corpo non era altro che una manifestazione dell'originaria concezione del sistema penale militare in cui il processo penale veniva considerato una prosecuzione del processo disciplinare e che, di conseguenza, tale istituto appare oggi come un residuo della c.d. "giustizia di capi"<sup>24</sup>.

---

<sup>19</sup>Per un ricostruzione storica dell'istituto della richiesta v. BRUNELLI – MAZZI, *Diritto penale militare*, cit., 598. Gli Autori ricordano che il precedente storico di tale istituto si rinviene nei c.d. sostitutivi disciplinari del diritto penale: per alcuni fatti (es. furti semplici, alienazione di oggetti di vestiario militare) la legge penale militare lasciava ai capi militari la facoltà di procedere in via disciplinare, nonostante fossero previsti come reati militari o comuni. Tali fatti, quindi, potevano assumere il carattere di illecito penale o disciplinare a seconda della valutazione del comandante.

<sup>20</sup> Per una comparazione fra la richiesta *ex art.* 260 c.p.m.p. e quella *ex artt.* 128 e 129 c.p., v. VENDITTI, *Il processo penale militare*, Milano, 1997, 57 s.

<sup>21</sup> VENDITTI, *Il processo penale militare*, cit., 58.

<sup>22</sup> V. Corte cost. 13 luglio 2000, n. 406, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, co 2 c.p.m.p. sollevata dalla Corte militare di appello di Roma che dubitava della legittimità di tale norma nella parte in cui non prevede che la richiesta di procedimento del comandante di corpo non possa essere proposta quando per lo stesso fatto sia stata irrogata la sanzione disciplinare della consegna di rigore. La Corte ha affermato che dalla lettura combinata delle lettere a) e b) dell'art. 65 co. 7 del regolamento di disciplina militare (approvato con d.P.R. 545/1986) emerge che la preoccupazione dei compilatori del regolamento sia stata non tanto quella di evitare il cumulo delle sanzioni, quanto piuttosto quella di impedire la celebrazione contemporanea del procedimento penale e di quello disciplinare.

<sup>23</sup> SESTA, *I privilegi dei comandanti di corpo. Pretesa legittimità della condizione di procedibilità ex art. 260 comma 2 c.p.m.p.*, in *Giur cost.*, 1977, 388.

<sup>24</sup> VENDITTI, *op. ult. cit.*, 61. V. anche la *Relazione della commissione interministeriale al progetto definitivo del codice penale militare di pace*, in "Lavori preparatori per la riforma dei codici e delle leggi penali militari", pt. II, vol. III, Roma, 1938, secondo cui l'istituto della richiesta risponderebbe ad esigenze imprescindibili della vita militare, quali quelle di rendere più agevole e celere il lavoro dei tribunali, di rafforzare l'autorità dei comandanti e di far acquistare alla sanzione disciplinare, che segue immediatamente all'infrazione, un carattere di maggiore efficacia repressiva e intimidatrice.

La Corte costituzionale, più volte chiamata a giudicare la legittimità costituzionale dell'art. 260 c.p.m.p., ha sempre dichiarato infondate o inammissibili le questioni proposte dai giudici militari<sup>25</sup>. Ha, infatti, affermato che legittimamente il legislatore, non avendo previsto nel sistema penale militare l'istituto della querela – essendo sempre insita nei reati militari un'offesa alla disciplina e al servizio e quindi una lesione ad un interesse pubblico –, ha ritenuto di attribuire al comandante di corpo la facoltà di scelta tra adozione di un provvedimento disciplinare e ricorso all'autorità giudiziaria, considerando che vi sono dei casi in cui, per la scarsa gravità del reato, l'esercizio incondizionato dell'azione penale può causare proporzionalmente un pregiudizio maggiore di quello prodotto dal reato, mentre possono essere più efficaci le misure disciplinari<sup>26</sup>. Ha, peraltro, rilevato che l'art. 260 c.p.m.p. tutela il prestigio e la dignità delle Forze armate, che potrebbe essere menomato dalla celebrazione di processi aventi ad oggetto episodi di lieve entità, e che rientra nella discrezionalità del legislatore, ove concorrano ragioni di interesse pubblico, sostituire alle sanzioni penali quelle disciplinari, sottolineando come il danneggiato possa far valere in sede civile le sue pretese<sup>27</sup>.

In ordine a una questione di legittimità costituzionale dell'art. 260 cp.m.p., sollevata in riferimento all'art. 112 Cost.<sup>28</sup> che sancisce l'obbligatorietà dell'azione penale, la Corte costituzionale ha affermato, inoltre, che tale norma “non esclude che l'ordinamento stabilisca determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione dell'azione penale, anche in considerazione degli interessi perseguiti dalla pubblica amministrazione che, in ipotesi particolari, possono consigliare l'adozione di consimile cautela”<sup>29</sup>.

La dottrina ha aspramente criticato tali decisioni, sottolineando che la disposizione di cui all'art. 260 c.p.m.p. non può conciliarsi con i principi costituzionali poiché rivela che l'ordinamento penale militare riserva tutela insufficiente ad alcuni diritti inviolabili della persona, quali l'onore e l'integrità fisica<sup>30</sup>, privilegiando una anacronistica e generica esigenza di salvaguardia del prestigio delle Forze armate<sup>31</sup>, e consentendo una inaccettabile commistione tra procedimento disciplinare e penale militare.

Nonostante le critiche, la Corte costituzionale, anche recentemente, ha ribadito il suo orientamento, affermando che la peculiarità della situazione del cittadino inserito nell'ordinamento militare rispetto a quella dei comuni cittadini, “non viene meno in presenza di condotte prive di rilevante

---

<sup>25</sup> L'unica questione di legittimità accolta dalla Corte costituzionale è stata quella relativa all'illegittimità dell'art. 260, co. 2 c.p.m.p. nella parte in cui non prevede che i reati ivi previsti siano puniti a richiesta del comandante di altro ente superiore, qualora il comandante del corpo di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa dal reato. E' evidente che si tratta di una pronuncia con effetti assai limitati, che sostanzialmente non ha modificato la disciplina della richiesta del comandante del corpo (v. Corte cost., 4.12.1991, n. 449, in *Cass. pen.*, 1992, 2060, con commento di DE PAOLIS, *Richiesta di procedimento a persona offesa dal reato nel processo penale militare*).

<sup>26</sup> Corte cost., 20 marzo 1975, n. 42, in *Giur. cost.*, 1975, 173.

<sup>27</sup> Corte cost., 14 luglio 1976, n. 198, in *Giur. cost.*, 1976, 1175. Per un commento a tale decisione e a quella *sub nota* 26 v. PIACENTINI, *Le decisioni della Corte costituzionale in tema di processo militare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, 1306 ss.

<sup>28</sup> L'ordinanza del Tribunale militare di Torino che ha sollevato la questione è pubblicata in *Giur. cost.*, 1981, II, 1286.

<sup>29</sup> Corte cost., 18 giugno 1982, n. 114, in *Giur. cost.*, 1982, 1097, e in *Cass. pen.*, 1982, 1687, con commento di V. ZAGREBELSKI, *Ancora una sentenza costituzionale sulle condizioni di procedibilità*.

<sup>30</sup> V. BRUNELLI – MAZZI, *Diritto penale militare*, cit., 602. Nello stesso senso cfr. SESTA, *I privilegi dei comandanti di corpo*, cit., 391 ss., VENDITTI, *Il processo penale militare*, cit., 61.

<sup>31</sup> Cfr. MAZZI, *Prospettive di politica criminale militare*, in *Rass. giust. mil.*, 1985, 663 s.

attitudine offensiva, pur se riferibili a diritti della persona, poiché in tali ipotesi prevale sicuramente l'esigenza di tutelare il prestigio e la dignità delle Forze armate"<sup>32</sup>, evitando che l'incondizionato esercizio dell'azione penale possa di fatto causare un pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal reato<sup>33</sup>. Ha, inoltre, ritenuto che tale peculiarità "rende fondata la diversità di trattamento rispetto alla generalità dei cittadini, nella specifica angolazione di potenziali persone offese di reati comuni omologhi a quelli di connotazione militare"<sup>34</sup>.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte è chiaro che la disciplina dei reati contro la persona prevista dal codice penale militare appare assolutamente inadeguata a sanzionare adeguatamente le condotte riferibili al nonnismo; infatti, la mancata previsione di criteri per l'esercizio del potere di richiesta da parte del comandante e l'assenza di controllo sul suo operato, possono dar luogo a gravi discriminazioni<sup>35</sup>, che nemmeno l'obbligo di motivazione della richiesta (giustamente invocato dalla dottrina<sup>36</sup>, in contrasto con l'orientamento della Corte costituzionale<sup>37</sup> e della giurisprudenza prevalente<sup>38</sup>) può efficacemente prevenire. *De iure condito*, quindi, le vittime degli atti di nonnismo, non potendo proporre querela, devono affidare la perseguibilità penale degli autori dei reati perpetrati in loro danno alla volontà del comandante del corpo che, a sua discrezione, potrà ritenere opportuno, al fine di tutelare superiori interessi militari, non inoltrare la richiesta di procedimento all'autorità giudiziaria.

La Commissione difesa della Camera, dopo aver rilevato i limiti dell'attuale disciplina penale militare, aveva auspicato un intervento del legislatore diretto a regolamentare dettagliatamente tale fenomeno, suggerendo che il compimento di atti di nonnismo fosse punito in modo specifico con l'introduzione di un nuovo reato o con la configurazione di una circostanza aggravante.

La proposta di legge n. 6727<sup>39</sup> ha cercato di dare forma a tale indicazione, prevedendo l'introduzione dell'art. 228 *bis* c.p.m.p. che punisce il militare che con violenza, minaccia o abuso del grado o della maggiore anzianità di servizio costringe altro militare a fare, tollerare od omettere qualcosa; tale disposizione, senza fare esplicito riferimento al nonnismo opererebbe una sorta di

---

<sup>32</sup> Corte cost., 16 dicembre 1996, in *Giur. cost.*, 1996, 3639, ed *ivi* nota in cui sono indicate tutte le decisioni della Corte costituzionale aventi ad oggetto l'art. 260 c.p.m.p.; nello stesso senso Corte cost., 13 luglio 2000, n. 409.

<sup>33</sup> Cfr. Corte cost. 13 luglio 2000, n. 410.

<sup>34</sup> Corte cost. 13 dicembre 2000, n. 562

<sup>35</sup> V. SCARPONE, *Sull'applicazione sperimentale di un nuovo codice di procedura penale davanti ai Tribunali militari*, in *Rass. giust. mil.*, 1984, 45.

<sup>36</sup> V. NUNZIATA, *Sulla necessità della motivazione nella richiesta di procedimento del comandante del corpo di cui all'art. 260, comma 2, c.p.m.p.*, in *Giust. pen.*, 1996, II, 254 ss; RIONDATO, *Ancora contrasti tra "sezioni" di Corte militare d'appello in materia di motivazione della richiesta di procedimento*, in *Rass. giust. mil.*, 1990, 88 ss. Sul punto v. anche SOLINA, *Spunti in tema di discrezionalità nel diritto e nel processo penale militare*, in *Rass. giust. mil.*, 1977, 264. In giurisprudenza v. Corte mil. app. Napoli, 18 dicembre 1987, *ivi*, 1988, con nota di RIONDATO.

<sup>37</sup> V. Corte cost., 13 luglio 2000, cit., secondo cui "l'esclusione dell'obbligo di motivazione rappresenta un corollario, di ordine interpretativo, della classificazione della richiesta come atto processuale; classificazione che vale a sottrarla all'applicazione del generale disposto dell'art. 3 l. 241/1990: e ciò in coerenza con la funzione dell'istituto, che da un lato si sovrappone, escludendola, alla querela prevista dal diritto penale comune, dall'altro lato, rientra nella generale categoria delle richieste di procedimento di competenza dell'autorità amministrativa, cui è riferimento nell'art. 342 c.p.p., caratterizzate da un'ampia e non vincolata discrezionalità".

<sup>38</sup> Cfr. Cass., sez. I, 28 luglio 1990, Federici, in *Rass. giust. mil.*, 1990, 506; Cass., sez. I, 24 maggio 1998, Del Rosso, *ivi*, 270.

<sup>39</sup> Proposta di legge n. 6727, d'iniziativa dei deputati Spini e altri, presentata alla Camera il 2 febbraio 2000, "*Modifiche al codice militare di pace in materia di reati contro la persona*".

“militarizzazione” del reato di violenza privata punito dall’art. 610 c.p. La proposta in esame ha, inoltre, previsto che i reati di percosse, lesioni, ingiuria e minaccia (artt. 222 ss. c.p.m.p.) siano aggravati qualora il fatto sia commesso con abuso della maggiore anzianità di servizio o da due o più militari in servizio, e che tali reati contro la persona siano perseguibili anche a querela della persona offesa e non più solo su richiesta del comandante di corpo. Infine, ha prefigurato la punibilità dell’ufficiale di polizia giudiziaria militare che omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria una notizia di reato di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, in analogia a quanto stabilito dall’art. 361 c.p.

Per quanto riguarda l’introduzione del reato di violenza privata si deve rilevare che gli estensori della proposta non hanno tenuto nel debito conto che l’art. 43 c.p.m.p. delinea la nozione di violenza nell’ambito del sistema penale militare. Tale disposizione, infatti, prevede che nella denominazione di violenza si comprendono l’omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi. Poiché si deve ritenere, quindi, che anche la violenza di cui all’introducendo art. 228 *bis* c.p.m.p. sia da ricondursi alla definizione di cui all’art. 43 c.p.m.p., non potendo ricorrere al concorso formale con altri reati contro la persona, si arriverebbe al risultato aberrante per cui tutte le condotte ivi previste verrebbero punite con un’identica pena. Per evitare tale inaccettabile conclusione appare necessaria una modifica della disposizione sulla violenza privata, che, secondo alcuni, potrebbe consistere nella previsione di pene differenziate in ragione della gravità dell’offesa, secondo la tecnica già utilizzata nei reati di insubordinazione e abuso di autorità<sup>40</sup>.

Nel corso delle XIII legislatura vi sono state anche altre iniziative legislative parlamentari e una governativa dirette a rafforzare la tutela penale nei confronti delle condotte criminose riconducibili al nonnismo.

La proposta di legge n. 6347<sup>41</sup> ha configurato due circostanze aggravanti per i reati contro la persona: la prima stabilisce un aggravamento di pena qualora il reato sia stato commesso avvalendosi di forme di intimidazione e prevaricazione ovvero della forza derivante da un vincolo di solidarietà tra i militari più anziani; la seconda stabilisce che la pena è aumentata se il reato è stato preceduto dalla minaccia di un danno ingiusto per cause attinenti al servizio, ovvero se il colpevole, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla sua posizione di servizio, sottopone a maltrattamenti altro militare, in modo da rendere più gravosi il servizio o la convivenza nell’ambiente militare. Per quanto riguarda l’art. 260 c.p.m.p. si propone di modificarlo aggiungendo un nuovo comma, secondo cui qualora il comandante non inoltri la richiesta entro quindici giorni dalla data del fatto o da quando ne abbia avuto conoscenza, i reati contro la persona divengono perseguibili a richiesta della persona; si verrebbe così a introdurre nel sistema penale militare una nuova condizione di procedibilità che sostanzialmente corrisponde alla querela<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> In questo senso v. BLOCK, *Relazione alla Giornata di studio “Diritto militare e tribunali militari oggi”*, 27 maggio 2000 (Sandrigo, Vicenza), inedita.

<sup>41</sup> Proposta di legge n. 6347, d’iniziativa dei deputati Caratelli e altri, presentata alla Camera il 16 settembre 1999, “*Norme per contrastare episodi di violenza nelle Forze armate*”.

<sup>42</sup> V. anche proposta di legge n. 6367, d’iniziativa dei deputati Gaetano Veneto e altri, presentata alla Camera il 22 settembre 1999, che propone di modificare l’art. 260, co. 2 c.p.m.p. prevedendo che “ i reati per i quali la legge stabilisce la pena militare non superiore nel massimo a sei mesi sono puniti dietro denuncia o querela presentata alla competente autorità giudiziaria dal militare offeso, per il tramite del comandante di corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare colpevole”.

Vi è poi la proposta di legge n. 6747<sup>43</sup>, che ha previsto soltanto l'introduzione di circostanze che aggravano la pena (art. 229 *bis* c.p.m.p.) fino ad un terzo se il fatto è commesso con abuso della condizione di militare di leva nei confronti della vittima, o comunque, abusando della maggiore anzianità di servizio, oppure da più militari riuniti, fino al doppio se il fatto è commesso con violenza di natura sessuale. La scelta di ricorrere ad un'aggravante invece di introdurre una nuova figura di reato è stata ritenuta preferibile in quanto consente di evitare la cristallizzazione normativa degli atti di nonnismo, che conseguirebbe alla configurazione di un autonomo reato di nonnismo, lasciando alla giurisprudenza il compito di individuare in concreto le fattispecie riconducibili al nonnismo a cui applicare la circostanza aggravante.

Il Governo ha a sua volta presentato un disegno di legge<sup>44</sup> che mira a "garantire l'incondizionato rispetto dei diritti della persona nell'ambito delle Forze armate". In tale disegno si propone l'introduzione di tre nuove fattispecie di reato: violenza privata, maltrattamenti e estorsione.

In ordine al delitto di violenza privata si propone di introdurre - così come prevede la proposta di legge n. 6727 - una disposizione che riproduce quella di cui all'art. 610 c.p.; viene inoltre previsto che la pena sia aumentata se ricorrono le condizioni previste dall'art. 339 c.p., nonché se i fatti sono commessi avvalendosi del vincolo, esistente o supposto, di solidarietà tra militari con maggiore anzianità di servizio. E' evidente che, in ordine a tale fattispecie, si ripropongono tutte le questioni già esaminate, relative alla presenza nell'ordinamento militare dell'art. 43 c.p.m.p. che delinea una peculiare nozione di violenza<sup>45</sup>.

Per quanto riguarda i maltrattamenti si propone di punire il militare che, giovandosi del vincolo, esistente o supposto, di solidarietà fra i militari con maggiore anzianità di servizio, maltratta altro militare in modo da rendere più gravosa la convivenza nell'ambiente militare. La norma in esame appare assolutamente ultronea dal momento che nella nozione di violenza rientrano i maltrattamenti e che, di conseguenza, tale condotta risulterebbe già compresa nella fattispecie di violenza privata<sup>46</sup>.

Viene, inoltre, introdotta una specifica aggravante per i reati contro la persona che determina un aumento della pena dalla metà a due terzi qualora i fatti siano posti in essere da un militare che si avvale del vincolo, esistente o supposto, di solidarietà fra militari con maggiore anzianità di servizio, a danno di altro militare, al fine di intimidirlo o per altro biasimevole motivo. Ne consegue che i reati contro la persona riconducibili al nonnismo verrebbero puniti con pene più severe, sicuramente più adeguate di quelle previste per le fattispecie semplici. Peraltro, forse sarebbe meglio prevedere tale aggravante come comune piuttosto che ancorarla soltanto ai delitti contro la persona, così da poterla applicare anche ad altri reati, ad esempio i reati contro il patrimonio, che possono ugualmente integrare manifestazioni di nonnismo.

Da ultimo il disegno di legge governativo propone di modificare il regime di procedibilità dei reati contro il patrimonio stabilendo che non siano più perseguibili a richiesta del comandante del corpo,

---

<sup>43</sup> Proposta di legge n. 6747, d'iniziativa dei deputati Lavagnini e altri, presentata alla Camera il 2 febbraio 2000, "Introduzione dell'articolo 229 bis del codice penale militare di pace in materia di circostanze aggravanti nei reati contro la persona".

<sup>44</sup> Disegno di legge n. 6947, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo 2000, presentato dal Ministro della difesa Mattarella alla Camera il 18 aprile 2000, "Modifiche al codice penale militare di pace in materia di reati contro la persona e contro il patrimonio".

<sup>45</sup> V. Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2001, cit.

<sup>46</sup> V. SANTORO, *Sulla strada giusta la guerra al nonnismo, ma per l'esercito femminile ci vuole di più*, in *Guida al diritto*, 2000, 13, 10.

bensì sempre d'ufficio. L'introduzione della procedibilità d'ufficio per i reati contro la persona appare francamente eccessiva e trasmoda in un eccesso di tutela, in quanto renderebbe obbligatorio l'instaurarsi del procedimento penale anche per fatti bagatellari, nemmeno riconducibili al nonnismo<sup>47</sup>. Senza dubbio più condivisibile appare la previsione della procedibilità a querela, semmai congiunta a quella a richiesta del comandante. Peraltro, si è fondatamente rilevato che la prospettata procedibilità d'ufficio potrebbe essere la manifestazione di anacronistiche concezioni, inconciliabili con i principi costituzionali, che negano al militare di disporre dei propri diritti, ancorché personalissimi, quando questi interferiscono con interessi pubblici<sup>48 49</sup>. Purtroppo nessuna di queste iniziative legislative ha avuto qualche seguito in Parlamento. Pertanto, le condotte riconducibili al nonnismo continuano a dover essere ricondotte alle fattispecie già esistenti nel sistema penale militare, con tutti i limiti che abbiamo illustrato.

---

<sup>47</sup> SANTORO, *op. ult. cit.*, 10; BLOCK, *Relazione alla giornata di studio "Diritto militare e tribunali militari oggi"*, cit.

<sup>48</sup> V. *Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2001*, cit.

<sup>49</sup> V. anche la proposta di legge n. 6676, d'iniziativa dei deputati Rizzi e altri, presentata alla Camera il 12 gennaio 2000, "*Disposizioni per la corresponsione di indennizzi ai militari vittime di episodi di violenza comunemente definiti nonnismo*", che si limita a prevedere la responsabilità civile dello Stato e il corrispondente diritto al risarcimento del danno, per le ingiurie fisiche e psicologiche sofferte dai militari di leva vittime di aggressioni da parte di commilitoni o comunque in conseguenza di atti individuali o collettivi di coazione da parte di loro colleghi, compiuti in caserma od in altro sito ricadente sotto la responsabilità del Ministero della difesa. Stabilisce, inoltre, che venga istituito il Fondo vittime del nonnismo ai fini della sollecita liquidazione del risarcimento. Cfr., inoltre, proposta di legge n. 6440, d'iniziativa dei deputati Romano Caratelli e altri, presentata alla Camera il 12 ottobre 1999, "*Istituzione del difensore civico nazionale per la tutela dei diritti dei militari di leva*", che prevede l'istituzione del difensore civico per i militari di leva (presso il cui ufficio è attivato un numero verde) che ha il compito di effettuare: a) attività ispettiva in relazione allo stato del personale di leva e alla qualità della vita nelle caserme; b) visite conoscitive presso enti e reparti; c) indagini presso le unità delle Forze armate, rivolte alla verifica delle condizioni di vita del personale di leva; d) segnalazioni di eventuali violenze o abusi nei confronti di militari di leva; e) interventi di prevenzione e repressione, in collaborazione con le autorità militari, dei fenomeni di violenza e sopraffazione che si verificano all'interno delle caserme; f) denunce presso le autorità militari di episodi che si configurano come violazioni dei diritti inalienabili della persona.